

# Il fondo patrimoniale è aggredibile?

written by Redazione | 14/02/2022



***Pignoramento e revocatoria del fondo patrimoniale: cosa sono i debiti contratti per bisogni di famiglia.***

Il **fondo patrimoniale** è un istituto vecchio quanto il Codice civile che, tuttavia, col tempo ha perso il suo appeal. Questo perché la giurisprudenza ne ha ridotto l'efficacia di strumento di tutela dai debiti e dai rischi dell'attività lavorativa. Scopo del fondo patrimoniale è costituire un vincolo di impignorabilità dei beni in esso inseriti. Il fondo quindi dovrebbe essere uno scudo all'interno del quale si iscrivono di solito gli immobili e i titoli di credito in modo tale che questi non possano essere attaccati dai creditori. Il tutto avviene con un semplice atto notarile annotato a margine dell'atto di matrimonio.

In verità, il fondo patrimoniale tutela solo da alcune categorie di debiti. Nella maggior parte dei casi, la sua costituzione è del tutto inutile. Cerchiamo di comprendere meglio come stanno le cose e di vedere se e quando **il fondo patrimoniale è aggredibile**. Lo faremo rispondendo ad alcune delle tipiche

domande che, in tale ambito, si è soliti porsi: cos'è il fondo patrimoniale e a cosa serve? Il fondo patrimoniale è attaccabile e quando? Si può revocare il fondo patrimoniale e quali sono i debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia?

Procediamo dunque con ordine a soddisfare tutte queste legittime curiosità.

## Fondo patrimoniale: cos'è?

Il [fondo patrimoniale](#) è uno degli strumenti più usati dagli italiani per sottrarre i beni familiari da eventuali aggressioni dei creditori. Non bisogna far altro che prendere un appuntamento dal notaio di fiducia e fornire a questi l'elenco dei propri beni che si vuol rendere impignorabili. Si può trattare solo di beni immobili (una casa, un terreno, ecc.), titoli di credito (per esempio, le quote di una società per azioni), beni mobili registrati (per esempio, un'automobile) e universalità di mobili.

Questi beni vengono così inseriti in un fondo, che in realtà è un'entità giuridica, non fisica. Il che significa che i beni restano del loro legittimo proprietario, né muta l'amministrazione degli stessi. Insomma, nulla cambia nell'apparenza se non il fatto che il bene stesso viene considerato non aggredibile dai creditori.

L'unico limite del fondo patrimoniale è costituito dal fatto che la vendita dei beni in esso inseriti può aver luogo solo se c'è il consenso di entrambi i coniugi e, se ci sono figli minori, dietro autorizzazione del giudice tutelare.

A poter istituire un fondo patrimoniale però sono solo le **coppie sposate** e le **unioni civili**.

## Quando il fondo patrimoniale è aggredibile?

I [vantaggi del fondo patrimoniale](#) si possono riassumere in un unico aspetto: i beni in esso inseriti non possono essere pignorati dai creditori. Ma, come anticipato, ciò non riguarda qualsiasi debito. Esistono due ipotesi che vanno esaminate.

# Debiti anteriori al fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale non tutela dai debiti anteriori alla costituzione del fondo stesso. Viene in rilievo la data in cui è nata l'obbligazione e non quando si è verificata la morosità. Tanto per fare un esempio, se una persona contrae un mutuo o una fideiussione con una banca e il giorno dopo istituisce un fondo patrimoniale, la banca - in caso di inadempimento del cliente - potrà aggredire il fondo patrimoniale, anche se la morosità si manifesta dopo diversi mesi.

Bisogna però fare un'importante precisazione. Per quanto riguarda i pignoramenti iscritti nei registri immobiliari **entro un anno dalla costituzione del fondo**, la procedura può essere avviata automaticamente. Sicché, il fondo patrimoniale decadrà subito.

Invece, per quanto riguarda i pignoramenti iscritti dopo un anno dalla costituzione del fondo è necessario che il creditore avvii prima una causa contro il debitore: la cosiddetta **azione revocatoria**. L'azione revocatoria può essere intrapresa solo a patto che:

- non siano passati più di **cinque anni** dall'annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio;
- il debitore non sia titolare di altri beni facilmente pignorabili.

Ne consegue che **il fondo patrimoniale non è mai aggredibile**:

- dopo cinque anni dalla sua costituzione, fermo restando che, dopo il primo anno, l'aggredibilità richiede un percorso più tortuoso, ossia l'avvio della revocatoria, che spesso costituisce un **disincentivo per il creditore**;
- o quando il debitore è comunque titolare di altri beni che possono essere comunque pignorati dal creditore e che possono soddisfare il diritto di quest'ultimo.

# Debiti successivi al fondo patrimoniale

Anche spirati i cinque anni dalla sua annotazione, il fondo patrimoniale continua ad essere aggredibile per tutti i successivi **debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia**. Cosa si intende per tale concetto? **Quali sono i debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia?** Si tratta delle obbligazioni

nascenti per realizzare le esigenze indispensabili per l'esistenza della famiglia nonché quelle volte al pieno mantenimento, al benessere e all'armonico sviluppo della famiglia stessa o al potenziamento della sua capacità lavorativa **[1]**. Si pensi ai **debiti con il condominio**, in quanto connessi alla casa (che è un bene indispensabile alla famiglia); si pensi ai **debiti per motivi di salute**, a quelli relativi all'**istruzione** dei figli o al loro **mantenimento**, quelli per il trasporto (l'automobile). E sono compresi soprattutto i debiti inerenti all'**attività di lavoro** (sia esso anche di natura imprenditoriale o professionale) laddove questo sia rivolto a procurarsi il reddito necessario a mantenere il coniuge e i figli. Inclusive anche le **tasse** su tale reddito e su tutti i beni di proprietà (ad esempio le imposte sulla casa, sulla ricchezza mobiliare, ecc.).

L'elenco, come visto, è molto ampio. Quali sono allora i debiti dai quali il fondo patrimoniale tutela? Davvero pochi: solo quelli contratti per soddisfare **esigenze voluttuarie** (si pensi alle spese di un viaggio, di una vacanza, di un'auto di lusso) o caratterizzate da intenti meramente **speculativi** (investimenti di varia natura non preordinati allo stretto mantenimento della casa). E siccome, attualmente, lo stipendio riesce a garantire a malapena il sostentamento della famiglia, il fondo patrimoniale si rivela uno strumento a tutela solo dei "**ricchi**", ossia di coloro che hanno la possibilità di spendere soldi - e quindi di contrarre debiti - anche per necessità non correlate ai bisogni della famiglia (appunto di tipo voluttuario o speculativo).

Il debito originato per **ragioni professionali o imprenditoriali** si intende contratto per soddisfare i bisogni della famiglia solo quando il relativo reddito è strumentale al mantenimento della famiglia medesima, ossia quando la sua sussistenza dipende da tali guadagni **[2]**. Insomma, quando il lavoro è lo strumento per comprare il pane quotidiano, i debiti derivanti da tale lavoro possono dar luogo al pignoramento del fondo patrimoniale. Negli altri (rari) casi il fondo patrimoniale continua a tutelare.

Secondo la Cassazione, il fondo patrimoniale non tutela neanche in caso di **fideiussioni** contratte per le esigenze lavorative. Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente sui beni vincolati in fondo patrimoniale, il debitore opponente deve dimostrare che il suo debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, in quanto, secondo il Codice civile, i beni del fondo patrimoniale possono essere escussi solo per debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia del debitore. E questa dimostrazione non può essere

automaticamente desunta dal fatto che il debito in questione deriva dal rilascio di una fideiussione a favore di una società.

## **Casa intestata per mantenere i figli: è pignorabile?**

L'istituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace con l'azione revocatoria ordinaria, se ne sussistano i presupposti. L'azione non è limitata dal fatto che l'atto oggetto di revoca abbia «un profondo valore etico e morale», come, ad esempio, il trasferimento della proprietà di un bene effettuato a seguito di una separazione per adempiere all'obbligo di mantenere figli e coniuge **[3]**.